



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 652 Reg.Sent

N° 2213/00 Reg.Gen.

N° 1423/99 N.R.

N° Camp.Pen

Ref. 518

SENTENZA

In data 19 FEBB. 2001

Lì,

Fatte schede e
comunicazione
elettorale /

Il Cancelliere

Lì,

Trasmesso estratto
sentenza alla
Procura Gen. Sede e
Questura di

Il Cancelliere

JG -

La Corte di Appello di Firenze

Sezione II Penale, composta dai Magistrati:

1. RAVONE Dott. MICHELE Presidente
2. NOTARO Dott. SANTI Consigliere
3. MAZZI Dott. ROBERTO Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott...

Sentiti: NOTARO, Cognacq-Jay
.....
Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e il difensore.
federico ... avv. Cognacq-Jay
.....
Firenze.....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento penale nei confronti di:

ERCOLE VALERIO, n. Livorno il 1.8.1967 ivi res.te Via

D.Passafonti 23 ed elett. dom. in Roma c/o Avv. Valerio Vianello

Accoretti. *Li ho presenzi*

MIGNECO Antonello - OMISSIONIS -

IMPUTATO

- del reato di cui agli artt. 110 e 608 C.P. in quanto, in concorso fra loro e con altra persona non identificata, essendo rivestiti, in qualità di militari italiani partecipanti alla missione ONU in Somalia denominata "RESTORE HOPE", di autorità nei confronti di ADEN Abukar Ali, arrestato dai militari del contingente italiano per la commissione di un furto, lo

- Sottoponevano a misure di rigore non consentite: in particolare, utilizzando un telefono campale EE8 (in dotazione all'Esercito Italiano) come generatore di corrente elettrica e i due fili fuoriuscenti dal predetto telefono come elettrodi, ERCOLE Valerio avvicinava al corpo di ADEN Abukur Ali, steso nudo per terra, i predetti fili, al fine di intimorirlo, e successivamente li applicava agli arti ed ai testicoli dello stesso, mentre la persona non identificata girava la manovella del telefono campale, per generare corrente, e MIGNECO Antonello teneva fermo ADEN Abukar Ali immobilizzandogli un braccio con un piede, e così facendo gli procuravano dolore, facendolo anche sobbalzare.
In Johan (Somalia) fra il 9 ed il 10 aprile 1993.
- Competenza determinata ex art. 10 C.P.P.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Livorno in composizione monocratica, in data 13.4.2000 che, visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. DICHIARAVA ERCOLE VALERIO colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNAVA

ALLA PENA DI ANNI 1 MESI 6 DI RECLUSIONE, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163, 165 c.p. CONCEDEVA a ERCOLE Valerio i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei termini e alle condizioni di legge.

CONDANNAVA ERCOLE Valerio al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita Aden Abukar Ali, da liquidarsi in separata sede ed al pagamento in favore della stessa parte civile, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, della somma di lire 30.000.000.

CONDANNAVA inoltre ERCOLE Valerio al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile che si liquidano in complessive lire 5.000.000, oltre IVA e CAP.

Motivazione entro 30 gg.

Le parti hanno così concluso:

- e l.g.: conclude perde il ricato de McWarren presotto;
 - il difensore dell'g.c. conclude intendo per le conferme delle sentenze, intendo per le eccezioni alle riforme a favore l.g.c.;
 - il difensore dell'ingiudizio conclude in tal riportando ad motivo dell'effetto ed intendo per l'assoluzione dell'ingiudizio.
- Per i voti, essendo finito il ricato, invito per la revoca delle statuizioni cedibili -



ZL

Svolgimento del processo

Ercole Valerio (il coimputato Migneco Antonello invece, respinta una prima richiesta di patteggiamento per ritenuta incongruità della pena, usufruiva di altro patteggiamento di fronte a diverso giudice e, quindi, la sua posizione era stralciata) era giudicato con il rito abbreviato dal Tribunale monocratico di Livorno per rispondere del reato di cui in rubrica.

Con sentenza del 13 aprile 2000, il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittigli e lo condannava come da dispositivo in atti, con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della p.c. costituita Aden Abukar Ali, da liquidarsi separata sede, con provvisionale, provvisoriamente esecutiva, di £. 30 milioni.

Argomentava il giudice di primo grado che i fatti prendevano origine da una intervista ad un caporale della "Folgore" pubblicata sul giornale "Panorama", corredata di fotografie scattate dal detto militare durante la missione italiana in Somalia e riproducenti le immagini di un somalo disteso per terra, circondato da un gruppo di paracadutisti italiani che gli stavano applicando degli elettrodi ai testicoli, essendo stato accertato che l'effetto era maggiore che se applicati alle braccia.

Il graduato, inoltre, forniva notizie sui metodi applicati nei confronti dei prigionieri per farli parlare.

Si dava inizio a varie indagini, fra cui quella penale, e si procedeva alla identificazione del militare, che impugnava gli elettrodi del telefono, nella persona di Ercoli Valerio, in servizio a Livorno.

E ravvisandosi nei fatti reati comuni, gli atti erano inviati alla procura di Livorno da quella militare di Roma.

Venivano quindi effettuate indagini tecniche sui negativi delle fotografie, che escludevano che esse fossero frutto di manipolazioni od altro; sul telefono campale in dotazione, accertandosi che esso era in grado di generare corrente e, tramite incidente probatorio, era effettuata perizia, che identificava nella attuale parte civile il cittadino somalo mostrato

disteso per terra, ed altra per verificare l'esistenza di eventuali lesioni, peraltro escluse dai medici legali.

Quanto ai fatti, si accertava che il cittadino somalo era stato arrestato dai militari perché ritenuto responsabile, sulla base di quanto riferito da dei complici, di furto in appartamento.

Quanto all'interrogatorio cui il predetto era stato sottoposto, l'autore delle fotografie precisava di avere personalmente visto il sergente Ercoli che applicava gli elettorodi del telefono da campo ai testicoli del somalo disteso per terra, mentre altro militare in tutta miseria aveva messo lo scarpone sul braccio dello straniero per tenerlo fermo.

Nelle forme dell'incidente probatorio venivano sentiti un maggiore della polizia somala, che risultava presente il giorno dei fatti, e l'attuale p.o.

Il detto teste riconosceva la tenda ove era stato interrogato l'Aden e riconosceva in lui il prigioniero che le fotografie mostravano disteso per terra, anche se precisava di non essere stato presente in tale circostanza.

Quanto alla p.o, la stessa riferiva che, una volta arrestata, era stata fatta oggetto di violenza da parte dei militari italiani, che l'avevano ripetutamente picchiata perché si era rifiutata di confessare ed aggiungeva che, dopo essere stato preso un oggetto, le avevano applicato degli elettrodi ai testicoli.

A domanda, dichiarava di non sapere dire se fosse l'Ercole la persona della foto e se facesse parte del gruppo di persone.

Delle violenze attuate nei confronti dei somali parlava il medico veterinario Cerro Luca, che dichiarava di avere visto più volte prigionieri con lividi e bruciature di sigarette, e vari militari che venivano sentiti.

Era sentito anche Ercole Valerio, il quale si riconosceva nella foto che lo indicava mentre stringeva gli elettrodi in mano e dichiarava di essersi recato nella tenda ove avvenivano gli interrogatori e di avere già trovato il somalo raffigurato dalle foto. Aggiungeva di avere saputo che il somalo catturato era un tipo pericoloso e che egli si era solamente avvicinato

a lui ma senza mai toccare nè la mano nè i testicoli del prigioniero, che faceva finta di essere svenuto.

Veniva sentito anche il Migneco, identificato per il soldato che nella foto era ritratto con il piede sul braccio del somalo.

Pure lui precisava che tutto si era svolto per fare paura al prigioniero, ma senza fargli alcun male.

Tanto premesso, per il Gip provata era la penale responsabilità.

Dalle fotografie, infatti, emergeva che l'odierna p.o. si trovava inerme, nuda e distesa per terra davanti ad un gruppo di militari italiani, uno dei quali, identificato nell'odierno imputato, teneva in mano dei fili del telefono che avvicinava alla mano sx del prigioniero. Altro fotogramma ritraeva il predetto in corrispondenza della zona pubica del somalo e con in mano i fili telefonici, mentre la mano destra del prigioniero era tenuta ferma con il piede da un soldato, identificato poi nel coimputato Migneco.

Già tale condotta, anche a volere sposare la tesi del prevenuto circa l'uso simulato di una tortura, per indurre il prigioniero a confessare quanto gli veniva addebitato, rivestiva estremi di carattere penale.

Infatti la p.o. era distesa per terra e sotto il sole in apparente stato di incoscienza, senza che ve ne fosse motivo.

E tale situazione era certamente di sofferenza, se si considerava che detta p.o. non aveva armi ed era in quel momento completamente inoffensiva.

Nè tale comportamento poteva essere giustificato dal fatto che lo scopo fosse quello di ottenere una confessione in materia di armi, dato che una tale eventualità certamente non scagionava dal reato di violenza privata.

Comunque, per il Gip, dall'esame delle risultanze processuali non emergeva nemmeno tale scopo.

Infatti il cittadino somalo non aveva con sé armi ed era stato arrestato per un furto commesso in abitazione. Pertanto era verosimile che non gli fossero state rivolte domande

finalizzate alla ricerca di armi, bensì in merito al furto ed alla sua eventuale partecipazione, cosa negata inizialmente dal nominato Aden.

Tuttavia, quanto risultava dalle fotografie dimostrava che la situazione venutasi a determinare non era affatto una messa in scena, dato che l'atteggiamento di estrema attenzione e di tensione dei militari presenti non era compatibile con un scherzo, come non lo era la loro perfetta conoscenza degli effetti negativi degli elettrodi applicati su parti sensibili del corpo umano.

Del resto, se così non fosse stato, non v'era ragione che un terzo uomo, non identificato e appreso in ciabatte, prendesse il telefono ed iniziasse ad azionare la manovella proprio per generare corrente.

Non solo: ma non ci sarebbe stata ragione di bloccare il braccio del prigioniero e, per converso, il teste Patruno, il militare che poi raccontava tutto, dichiarava di avere visto bene che il somalo disteso, mentre era rimasto immobile quando gli elettrodi erano stati avvicinati alla mano, aveva avuto un sobbalzo quando erano stati toccati i testicoli.

Pertanto era provato che il cittadino somalo era stato oggetto non tanto di una seppur inqualificabile messa in scena, quanto di una vera e propria sofferenza (gli ingrandimenti fotografici avevano evidenziato impronte di scarponi militari sul corpo) tramite vera scarica elettrica, applicata da chi, con estemporanea, illecita iniziativa, ben sapeva l'effetto che essa aveva su certe parti del corpo.

E questo, contravvenendo all'ordine che i prigionieri non potessero essere avvicinati da personale diverso da quello che li aveva in custodia.

Fra l'altro, la mancata identificazione delle altre persone presenti, non consentiva di accettare precise responsabilità di chi aveva consentito gli abusi o, comunque, non li aveva impediti.

Conseguentemente, essendo i fatti di cui si era reso responsabile l'imputato incompatibili con gli scopi di una missione umanitaria e, comunque, assolutamente gratuiti, dato che in quel momento non vi era alcuna particolare situazione di allarme che li potesse in qualche

modo giustificare, e considerato che dalle risultanze era accertato che non vi fosse un clima particolare tensione fra militari italiani e somali, i fatti erano gravi.

tra l'altro, non avendo il prevenuto, quale addetto al servizio trasmissioni, titolo alcuno per vicinare il prigioniero, era altrettanto evidente la consapevole volontà del predetto di agire solo scopo di arrecare sofferenza, per cui l'abuso doveva essere ritenuto ancora più grave.

Era adeguata, pertanto, era quella di A 2 m 3 R, ridotta di 1/3 per effetto del rito.

Quanto al risarcimento del danno in favore della costituita p.c, esso andava determinato in quanto giudizio, mentre poteva essere concessa una provvisoria, provvisoriamente esecutiva che, tenuto conto soprattutto del danno morale, era equo determinare in £. 30 milioni.

verso detta sentenza proponeva appello, a mezzo difensore, l'imputato, il quale affermava, anzitutto, come egli fosse stato condannato sulla base non di fatti processualmente accertati, ma di notizie suggestivamente fatte proprie dal primo giudice, come era dimostrato dal fatto che il giudicante, sin dal primo momento, in sentenza aveva cominciato a parlare genericamente di torture in danno di cittadini ed animali e di uno stupro : danno di una donna somala, fatti certamente riprovevoli dal punto di vista penale ma sicuramente non addebitati a lui, come era privo di interesse per l'odierno processo quanto riferito in ordine a quanto avrebbero visto altri militari su comportamenti più o meno leciti tenuti nel campo.

tra l'altro dalla sentenza emergevano anche velati accenni ad una certa ideologia politica, come quando, riferendosi il racconto del maggiore veterario Cerro Luca, si accennava a lasci littori ed a gagliardetti visti nel campo:

In parte, poi, il fatto che tutte le persone presenti a detti episodi, nonostante avessero obbligo giuridico di impedire l'evento, non erano state minimamente processate, rimaneva inquietante situazione del Patrono, della cui attendibilità era lecito dubitare e che,

nonostante fosse presente, nulla aveva fatto, addirittura divertendosi a scattare delle fotografie.

Pertanto, la versione resa dal predetto non poteva essere considerata, dato che era contraria ai principi della chiamata in correità stabiliti dall'art. 192 c.p.p.

Infatti essa non era attendibile, perchè interessata, dato che questi aveva tutto l'interesse a stornare da sé eventuali sue responsabilità e, per contro, aveva tutto l'interesse a vendere il servizio fotografico.

Esse poi, non avevano riscontri esterni, dato che l'unico elemento erano le fotografie.

Sul tale chiamata in correità, quindi, non si poteva fondare alcuna sentenza di condanna e, quindi, egli andava assolto per non avere commesso il fatto.

Ma a parte la questione di attendibilità delle dichiarazioni del Patrono, le fotografie scattate dal predetto, anche se la perizia precisava che si trattava di immagini in sequenza, non provavano che, di fatto, egli avesse realmente avvicinato gli elettrodi al corpo del prigioniero, tanto più che per toccare certe parti del corpo le condizioni igieniche avrebbero consigliato l'uso di guanti.

Era più verosimile ritenere, allora, che la condotta fosse puramente intimidatoria e, quindi, al di fuori dello schema dell'art. 608 c.p.

Quanto, poi, alle dichiarazioni della p.o. questi affermava di non sapere nemmeno chi gli avesse inflitto i presunti danni lamentati.

Del resto dalle perizie in atti risultava che la p.o. non avesse riportato alcuna conseguenza fisica da tali azioni, meno che mai diminuzione della capacità sessuale, e che i piccoli disturbi di cui soffriva fossero da ricollegare a patologie spontanee.

Inoltre, non erano state tenute nella giusta considerazione le dichiarazioni dell'unico teste neutro, ossia il capitano Abdullah Hussein.

Questi infatti, ufficiale della polizia somala, riferiva che l'interrogatorio si era svolto normalmente, che la p.o. mai si era lamentata di eventuali abusi e che nessun segno era stato riscontrato sul corpo della predetta.

Pertanto, il non avere tenuto conto di tutti i mezzi di prova, dimostrava la mancata sussistenza di una sua penale responsabilità.

Se a questo si aggiungeva che in una situazione quale quella esistente, non priva di rischi per i militari in missione, non poteva essere considerato reato il fare ricorso a metodi intimidatori al solo fine di ottenere una confessione, ne derivava la insussistenza del fatto.

Con altro motivo, lamentava la incompatibilità del primo giudice ex art. 34 c.p.p.

Infatti egli doveva rispondere del reato in concorso con Migneco.

Questi, peraltro, proponeva istanza di patteggiamento alla pena di m 6 R ex art. 444 c.p.p., pena ritenuta non congrua dal giudice, che la rigettava.

Un tale comportamento, peraltro, indicava una chiara valutazione sulla gravità dei fatti da giudicare e, pertanto, dava luogo ad una inscindibile valutazione di merito degli stessi.

E poichè nel caso di specie i due imputati dovevano rispondere dello stesso reato a titolo di concorso, era evidente che pronunciandosi sulla gravità dei fatti il giudicante si era pronunciato anche sulla sua posizione, così anticipando il giudizio.

E anche se l'ipotesi non rientrava in uno specifico caso di incompatibilità, ragioni di opportunità dovevano indurre alla astensione nel giudizio a suo carico, cosa che il difensore aveva invitato a fare.

Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio di imparzialità del giudice.

Nel merito, invece, la assoluzione dal reato ascrittigli, con la formula ritenuta di giustizia.

All'odierna udienza, comparso l'imputato, P.G, P.C. e difesa concludevano come a verbale.

Motivi della decisione

Le doglianze dell'appellante non sono condivisibili.

Quanto alla lamentata incompatibilità del Tribunale, ed a parte la considerazione della stessa difesa, che riconosceva come il caso in questione non fosse espressamente previsto dalla norma citata, va appena osservato che l'incompatibilità ed il dovere di astensione del giudice possono essere fatti valere dalle parti e produrre effetti processuali, quando ad essi

il giudice stesso non si sia spontaneamente adeguato, soltanto con l'istituto della ricusazione (cfr. Cass. pen. 1-14 aprile 99, in Dir. pen e processo 1999, 1286) e che l'eventuale esistenza di una causa di incompatibilità, non incidente comunque sui requisiti di capacità del giudice, ritenuto incompatibile, non determina alcuna nullità del provvedimento emesso (cfr. Cass. pen. Sez. Un. 17 aprile 96, in Giust. pen. 1997, III, 93).

Con riferimento, poi, all'oggetto del giudizio, pur effettuando una ampia premessa, il primo giudice si atteneva alla imputazione mossa, ritenendo provata la penale responsabilità del preventivo proprio con riguardo allo specifico fatto in contestazione e relativo alla azione di intimidazione effettuata dal predetto Ercole, con l'ausilio di terze persone, nei confronti della costituita p.c, la quale veniva fatta oggetto di ripetute applicazioni di elettrodi di un telefono da campo, con piccole scariche elettriche che gli procuravano dolore, dopo che il detto soggetto era stato fatto sdraiare, pressochè nudo, per terra ed immobilizzato con un piede per un braccio.

Ed a tale affermazione di penale responsabilità il primo giudice perveniva in base a tutta una serie di elementi (le autentiche fotografie in atti, che dimostravano il cittadino somalo nella non dignitosa posizione descritta; le parziali ammissioni dello stesso imputato, fra l'altro addetto ad un settore, quello delle trasmissioni, che nulla aveva a che fare con la custodia dei prigionieri; le dichiarazioni dei testi, compresa la p.o, e quella dell'autore delle fotografie scattate, presente alla scena) che questa Corte, integralmente, condivide.

Del resto, quanto alle dichiarazioni del caporale Patruno, dalla pubblicazione delle cui fotografie prendeva avvio l'indagine, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ed a prescindere da eventuali giudizi morali sul suo operato, si tratta di persona che, nel momento in cui veniva sentita, non aveva assolutamente la qualifica di indagato, bensì di teste.

Pertanto, ai fini della valutazione di tale mezzo di prova, non vale il principio della necessità di riscontri, così come richiesto dall'art. 192, 3° c.p.p., dovendo il giudice porsi soltanto il

problema della attendibilità di un tale teste, ove lo ritenesse non disinteressato (cfr. Cass. pen. IV 23 maggio 1991, in Mass. Cass. pen. 1991, fasc. 11, 18).

E, come precisato, la attendibilità trova pieno conforto negli altri elementi esaminati dal primo giudice.

Del resto, ai fini della sussistenza del reato contestato, è necessario e sufficiente che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca una ulteriore restrizione oltre quella legale, insita nella detenzione, dato che l'eventuale violenza aggiuntiva può integrare il concorrente reato di lesioni p.v. aggravate o di violenza privata (cfr. Cass. pen. 7 maggio 1982, in Giust. pen. 1983, II, 1).

E dai documenti acquisiti (di cui, come detto, veniva accertata l'autenticità, e che dimostrano come la persona distesa per terra rispondesse all'attuale p.o: cfr. fotografia allegata alla C.T. del P.M. ca 15 e perizia antropologica forense in atti) emerge con altrettanta evidenza che la posizione di ingiustificabile degrado, nella quale era tenuto Ben Abukar Ali dalle persone presenti, fra cui l'attuale imputato, ed al di là del fatto se, poi, realmente, gli elettrodi ai testicoli fossero stati applicati dal prevenuto (pare di sì, a giudicare dalle coindivisibili argomentazioni del Tribunale) rappresenta una patente, ulteriore restrizione e violazione di tale libertà personale, incompatibile con lo status di persona legalmente arrestata ed in attesa di essere interrogata.

Tuttavia il reato contestato, allo stato, risulta prescritto ai sensi degli artt. 157, 1° n. 4 e 160, u.c. c.p., essendo decorsi più di sette anni e mezzo, termine massimo consentito, dalla sua consumazione avvenuta, come da imputazione, fra il 9 e 10 aprile 1993.

Ne discende quindi, ai sensi dell'art. 129 cp.p, che esso è estinto.

Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. vanno quindi confermate le statuzioni civili della impugnata sentenza che, pertanto, va parzialmente riformata nel senso indicato.

Ne consegue anche che l'imputato appellante va condannato al rimborso delle spese di assistenza e difesa sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, spese che si liquidano complessivamente in £. 2.220.000 (due milioni duecentoventimila, di cui £.

2.000.000 per onorari, £. 200.000 per spese forfettarie e £. 20.000 per spese vive), oltre lva
e Cap come per legge.

P.Q.M.

visto l'art. 605 c.p.p.¹ in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Livorno
del 13 aprile 2000, appellata da Ercole Valerio, dichiara di non doversi procedere nei
confronti del nominato Ercole Valerio in ordine al reato ascrittigli, perchè estinto per
intervenuta prescrizione.

Conferma le statuzioni civili e condanna Ercole Valerio al rimborso delle spese sostenute in
questo grado dalla costituita parte civile, che liquida in complessive lire due milioni
duecentoventimila (di cui £. 2.000.000 per onorari, £. 200.000 per spese forfeitarie e £.
20.000 per spese vive), oltre Iva e Cap come per legge.

Firenze, li 22 febbraio 2001.

L'estensore

Tarto Wasser

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
il 9 MAR 2001

~~IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA~~

Fernanda Antonacci

REGISTRATO ALL'UFFICIO SUCCESSIONI E ATTI GIUDIZIARI
DI FIRENZE - 20 GENNAIO 1941 N. 408 M.
E ANGELA GATTO A BAGNO LA TASSA DI L. 330.000
AL N. 91701 Camp. Mod. 9.

Sentenza a' Campione Cirella

